

INDICE

- *I sistemi elettorali: vecchio sistema e nuovo sistema* pag. 2
- *Quando si vota, dove si vota, come si vota* pag. 6
- *Modalità di presentazione dei contrassegni, delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento* pag. 8
- *Presentazione delle candidature per la circoscrizione estero* pag. 10
- *La rilevazione informatizzata dello scrutinio: costi e modalità di funzionamento* pag. 12
- *Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali* pag. 14
- *Propaganda elettorale e sondaggi, uso mezzi tv e stampa: termini e modalità* pag. 16
- *Le nuove modalità di designazione degli scrutatori* pag. 19
- *Calendario dei principali adempimenti* pag. 20
- *Previsione di spesa a carico dello Stato* pag. 22
- *Ammissione ai seggi degli osservatori Osce* pag. 23

ELEZIONI PARLAMENTARI

DEL 9 E 10 APRILE

I SISTEMI ELETTORALI

La **legge 21 dicembre 2005, n. 270**, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti.

Vecchio sistema

Risultano dunque abrogati i sistemi elettorali misti, che erano stati introdotti nel 1993 e applicati nelle elezioni parlamentari del 1994, 1996 e 2001, con cui tre quarti dei deputati e tre quarti dei senatori venivano eletti nell'ambito di collegi uninominali, in un unico turno di votazione, a maggioranza relativa dei voti; mentre il restante quarto costituiva la quota proporzionale, attribuita, con modalità differenziate, nelle 26 circoscrizioni elettorali per la Camera (tra le liste che avessero superato lo sbarramento del 4 per cento nazionale dei voti), e nelle regioni per il Senato (con le eccezioni della Valle d'Aosta e del Molise, i cui seggi senatoriali – rispettivamente uno e due – erano assegnati maggioritariamente in altrettanti collegi uninominali). Per la Camera l'elettore disponeva di due distinte schede di votazione (per la parte maggioritaria e per la parte proporzionale); per il Senato, invece, il voto veniva espresso su un'unica scheda, in favore di uno dei candidati del collegio, e i voti di tutti i candidati perdenti erano destinati al recupero proporzionale su base regionale.

Nuovo sistema

1) *Come si vota*

Con i nuovi sistemi di votazione, l'elettore ha a disposizione una sola scheda elettorale per la Camera, ed una scheda per il Senato. In entrambe sono raffigurati i simboli delle liste in competizione, rispettivamente, nella circoscrizione o nella regione. I simboli delle liste appartenenti alla medesima coalizione appaiono riprodotti in linea verticale, uno sotto l'altro, su un'unica colonna. L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta. Non è possibile manifestare "voto di preferenza" per candidati; la lista è, infatti, "bloccata": i nomi sono cioè presentati in un ordine stabilito.

Il voto espresso per la lista produce effetti anche in favore della coalizione di cui la lista fa parte.

2) *Riparto dei seggi*

Per l'elezione della Camera il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti circoscrizionali). Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella propria circoscrizione).

Tra le coalizioni e le singole liste ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque, dei 12 seggi della Circostrizione estero e del seggio della Valle d'Aosta, attribuito con metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti¹. Ciò si verifica se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto) viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra elettorale nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti 277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole.

I seggi conquistati da coalizioni sono poi ripartiti, sempre sul piano nazionale, tra le liste componenti. A ciascuna ripartizione interna sono ammesse le liste che abbiano ottenuto almeno il 2 per cento dei voti e la maggiore tra le liste eventualmente sotto tale soglia (oltre alle liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche, con le caratteristiche prima richiamate). Anche in tal caso, viene utilizzata la formula dei quozienti interi e dei più alti resti.

I seggi complessivamente spettanti a ciascuna formazione politica sul piano nazionale sono poi suddivisi tra le 26 circoscrizioni, in rapporto alla distribuzione territoriale dei voti delle coalizioni e delle singole liste.

Per l'elezione del Senato il riparto dei seggi si effettua esclusivamente su base regionale. Sono ammesse le coalizioni che ottengano il 20 per cento dei voti validi della regione, nonché le liste singole che raggiungano l'8 per cento (comprese le liste che abbiano tale percentuale pur facendo parte di coalizioni non ammesse). Tra le coalizioni o le singole liste ammesse si procede al riparto dei seggi senatoriali spettanti alla regione, applicando la formula proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti.

Qualora, con tale operazione, nessuna coalizione o lista abbia ottenuto la quota di maggioranza corrispondente al 55 per cento dei seggi della regione, tale cifra viene automaticamente attribuita alla coalizione o lista singola con il maggior numero di voti. Il restante 45 per cento dei seggi è ripartito tra le altre coalizioni e liste singole.

¹ La formula, in generale, si applica determinando innanzitutto il "quoziente elettorale", corrispondente alla parte intera risultante dalla divisione del totale dei voti validi delle formazioni ammesse per il numero dei seggi da assegnare; e, successivamente, dividendo la cifra elettorale di ciascuna formazione per il quoziente così ottenuto. Al termine di tali operazioni, i seggi non ancora attribuiti sono assegnati secondo l'ordine dei resti (cioè, del numero di voti eccedenti i quozienti interi).

I seggi conquistati da coalizioni vanno poi suddivisi tra le liste collegate (sempre utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti).

A questo riparto interno sono ammesse le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi regionali.

Il sistema descritto per il Senato non si applica, però, a tutte le regioni. Per la Valle d'Aosta, il Molise e il Trentino-Alto Adige sono, infatti, previste alcune discipline specifiche. La Valle d'Aosta elegge l'unico senatore con sistema maggioritario semplice. Il Molise elegge i due senatori spettanti con sistema proporzionale regionale, senza correttivo maggioritario. Il Trentino-Alto Adige conserva, infine, il precedente sistema elettorale misto: sei senatori sono eletti, con sistema maggioritario semplice, in altrettanti collegi uninominali (tre nella provincia di Trento e tre in quella di Bolzano, definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, allo scopo di valorizzare la distribuzione territoriale dei diversi gruppi linguistici); mentre l'ultimo senatore è eletto in base al recupero regionale dei voti non utilizzati.

QUANDO SI VOTA

Per le elezioni politiche si vota domenica 9 aprile 2006, dalle ore 8 alle ore 22, e lunedì 10 aprile 2006, dalle ore 7 alle ore 15; gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza degli orari stabiliti saranno ammessi a votare nell'ordine in cui sono presenti.

Per l'elezione della Camera voteranno coloro che siano iscritti nelle liste elettorali mentre, per l'elezione del Senato, voteranno quelli, tra i predetti elettori, che compiranno 25 anni di età a far data dal 9 aprile.

Con riferimento alla Camera dei deputati il numero degli elettori, compresi i residenti all'estero, secondo le risultanze della revisione semestrale del 30 giugno 2005, risulta essere di **50.317.812 (24.246.420 maschi e 26.071.392 femmine)**.

DOVE SI VOTA

Si vota su tutto il territorio nazionale. I comuni interessati sono **8.101**. Le sezioni elettorali dove si vota sono **60.798**.

Gli elettori si recheranno a votare nella sezione nelle cui liste elettorali sono iscritti e che è indicata sulla facciata della tessera elettorale. Qualora, prima delle elezioni, il comune invii un tagliando di aggiornamento da applicare sulla tessera, gli elettori dovranno recarsi all'indirizzo che risulta dal tagliando.

COME SI VOTA

Per l'elezione della Camera l'elettore esprime il voto tracciando, sulla parte interna della scheda, con la matita che gli viene consegnata dal seggio, **un solo segno**, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista da lui prescelta (o del candidato per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta).

Per l'elezione del Senato il voto si esprime tracciando, sulla relativa scheda, con la matita, **un solo segno**, comunque apposto, nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista prescelta (o del candidato per quanto riguarda le regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige).

Per quanto concerne i residenti all'estero si rimanda alle indicazioni contenute nell'apposita scheda di riferimento.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI CONTRASSEGNI,
DELLE LISTE DEI CANDIDATI E
DELLE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO

I partiti o gruppi politici devono presentare al Ministero dell'interno il contrassegno con il quale intendono contraddistinguere le loro liste sia per l'elezione della Camera sia per l'elezione del Senato.

I termini di presentazione dei contrassegni sono:

- venerdì 24 febbraio 2006, dalle ore 8 alle ore 20;
- sabato 25 febbraio 2006, dalle ore 8 alle ore 20;
- domenica 26 febbraio 2006, dalle ore 8 alle ore 16.

Il Ministero, se riconosce regolare il deposito del contrassegno, lo ammette, altrimenti invita il depositante a sostituirlo entro un breve termine (48 ore). I contrassegni ammessi vengono comunicati agli Uffici competenti a ricevere le liste dei candidati e la relativa documentazione.

I partiti o gruppi politici possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e hanno effetto per tutte le liste che hanno lo stesso contrassegno.

Contemporaneamente al deposito del contrassegno e delle eventuali dichiarazioni di collegamento, i partiti o gruppi politici debbono consegnare anche il programma elettorale, nel quale dichiarano chi è la persona designata come capo della singola forza politica o come unico capo della coalizione.

Le liste dei candidati per Camera e Senato si presentano, quindi, presso gli Uffici rispettivamente competenti (Uffici centrali circoscrizionali per la Camera costituiti presso la Corte d'appello o il tribunale del capoluogo della circoscrizione; Ufficio centrale elettorale per la Valle d'Aosta per la Camera; Uffici elettorali regionali costituiti presso la Corte d'Appello o il Tribunale del capoluogo di regione per il Senato).

I termini di presentazione delle liste sono:

- domenica 5 marzo 2006, dalle ore 8 alle ore 20;
- lunedì 6 marzo 2006, dalle ore 8 alle ore 20.

Per la Camera dei deputati

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati dev'essere sottoscritta:

- da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.

La legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha stabilito, con riferimento alle elezioni politiche del 2006, che il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà.

Per il Senato della Repubblica

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati dev'essere sottoscritta:

- da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti.

Anche per il Senato la citata legge n. 22 del 2006 ha disposto che il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà.

Sia per la Camera che per il Senato nessuna sottoscrizione è richiesta:

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;
- per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento con almeno due partiti o gruppi politici di cui al periodo precedente e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato in occasione delle elezioni politiche del corrente anno;
- per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 459/2001 recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", la circoscrizione Estero è suddivisa in **quattro ripartizioni** (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide) in ciascuna delle quali è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini che vi risiedono, come risulta dai dati più recenti dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero.

Con distinti decreti del Presidente della Repubblica, emanati contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, è individuato il numero dei seggi da assegnare alle singole ripartizioni per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in **ragione proporzionale** per ciascuna ripartizione. L'elettore, oltre al voto di lista, può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre.

Per la presentazione dei contrassegni e delle liste nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili le norme stabilite in materia dal T.U. per l'elezione della Camera dei deputati n. 361/1957.

Tra il 44° e il 42° giorno antecedente quello della votazione, pertanto, i rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici organizzati depositano presso il Ministero dell'Interno il **contrassegno** con cui intendono contraddistinguere le liste partecipanti alla competizione elettorale.

Contestualmente al deposito del contrassegno, è necessario designare i delegati incaricati di presentare le liste per ciascuna delle quattro ripartizioni.

Valgono, per la circoscrizione Estero, i medesimi divieti stabiliti per il deposito dei contrassegni delle liste del territorio nazionale. In particolare: divieto di deposito di

più di un contrassegno da parte della medesima persona, divieto di deposito di contrassegni confondibili con altri già depositati o con simboli usati tradizionalmente da altri partiti, divieto di presentare contrassegni al solo scopo di precluderne l'uso ad altri.

Vige, inoltre, l'obbligo per i partiti e gruppi politici di presentare le proprie liste con un contrassegno che riproduca il simbolo di cui notoriamente fanno uso.

La presentazione delle **candidature**, sia per i senatori che per i deputati avviene presso la cancelleria della Corte d'Appello di Roma (sede dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero) dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello delle votazioni.

E' ammessa la presentazione di liste comuni di candidati da parte di più partiti o gruppi politici: in tal caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo che riproduca i contrassegni di tutte le liste interessate.

Le liste devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi spettanti alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni e devono essere sottoscritte da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione. Ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 22 del 27 gennaio 2006, in occasione delle prossime elezioni politiche il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste è ridotto alla metà.

LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLO SCRUTINIO: COSTI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

L'art. 2 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio del voto domiciliare per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche", ha previsto, ai commi 1, 2, 3 e 4, **la rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006**, che si terrà negli uffici elettorali di sezione individuati, in una misura non superiore al 25 per cento del totale nazionale delle sezioni. Il **Decreto Interministeriale** emanato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, in data **23 gennaio 2006**, ha individuato **12.680 sezioni** (che costituiscono il 20,87% del totale nazionale delle sezioni che ammonta a 60.752) delle regioni Lazio, Sardegna, Puglia e Liguria nelle quali si terrà la rilevazione informatizzata dello scrutinio.

La spesa complessiva autorizzata per la realizzazione della predetta sperimentazione ammonta a 34.620.722 euro, come previsto dal comma 7 dell'articolo 2 del citato decreto-legge.

Le modalità di realizzazione della predetta rilevazione sono indicate nelle richiamate norme che, in particolare, prevedono:

- la rilevazione informatizzata dello scrutinio è effettuata, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione, da un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, che effettua la rilevazione delle risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda, utilizzando un apposito strumento informatico, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministro dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
- il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, nello svolgimento delle operazioni di spoglio delle schede tiene anche conto delle esigenze connesse alle modalità operative della rilevazione informatizzata e, nel caso di assenza o di impedimento dell'operatore informatico, ovvero di difficoltà tecniche o operative

nell'effettuazione della rilevazione, procede alle operazioni di scrutinio secondo le disposizioni vigenti;

- a conclusione delle operazioni di spoglio delle schede il presidente dell'ufficio elettorale di sezione attesta la conformità degli esiti della rilevazione informatizzata rispetto a quelli risultanti dall'annotazione sulle tabelle di scrutinio cartacee e, in caso di discordanza tra i risultati, il presidente, senza procedere ad ulteriori verifiche, provvede agli adempimenti previsti dalla legge, tenendo conto dei risultati riportati sulle tabelle di scrutinio cartacee.

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI IN DIPENDENZA VITALE **DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

Il decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, con una disposizione contenuta nell'articolo 1, ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare.

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la possibilità, su espressa richiesta, di essere ammessi al voto nella predetta dimora.

Gli interessati dovranno far pervenire **non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione**, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:

- una **dichiarazione** attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone il completo indirizzo;

- **copia della tessera elettorale;**

- un **certificato medico** rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi della azienda sanitaria locale, "da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio"; il medesimo certificato potrà attestare altresì l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Il sindaco, a conclusione della relativa istruttoria, rilascerà a ciascun elettore che sia stato ammesso al voto a domicilio **un'attestazione** dell'avvenuta inclusione negli appositi elenchi.

Il voto sarà raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'**ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore**, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e del segretario.

La normativa sul voto domiciliare si applica alle seguenti consultazioni:

- a)* elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (esclusa la circoscrizione Estero, nel cui ambito il voto viene espresso per corrispondenza);
- b)* elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;
- c)* consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale;
- d)* elezioni provinciali e comunali, solo nel caso in cui l'aveute diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente del comune o della provincia per cui è elettore.

Possono avvalersi del voto domiciliare anche gli elettori che risiedono in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale: in ogni caso la dichiarazione deve essere sempre presentata al sindaco del comune nelle cui liste elettorali si risulta iscritti.

PROPAGANDA ELETTORALE E SONDAGGI, **USO MEZZI TV E STAMPA: TERMINI E MODALITA'**

La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, contenuta nelle seguenti leggi:

- legge 4 aprile 1956, n. 212 - “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, e successive modificazioni;
- legge 24 aprile 1975, n. 130 - “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 - “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica” come modificata, da ultimo, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22;
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 - “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e successive modificazioni.

La forma di propaganda tradizionale, mediante affissioni, comizi, volantini, altoparlanti, è regolata come segue:

1. A decorrere dal 30° giorno antecedente quello delle elezioni, i partiti o gruppi politici partecipanti alle elezioni con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, i singoli candidati o i partiti o gruppi politici cui essi appartengono, possono affiggere manifesti di propaganda, stampati, giornali murali od altri, esclusivamente negli appositi spazi individuati e assegnati d’ufficio dalla Giunta municipale seguendo l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature (propaganda diretta).

La Giunta provvede altresì ad assegnare spazi di “propaganda indiretta” a coloro che, pur non partecipando direttamente alle elezioni, intendano sostenere le liste o i candidati, o comunque influire sulle scelte elettorali (artt. da 1 a 5 della legge n. 212/1956).

Sono altresì consentite, sempre dal 30° giorno, le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che non sono assoggettate all’obbligo di comunicazione, da parte dei promotori, agli organi di Polizia, ai sensi dell’art. 18, ultimo comma, del t.u. 18 giugno 1931, n. 773 (art. 7, comma 1, della legge n. 130/1975).

2. Dal 30° giorno è invece vietata: ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, in luogo pubblico (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti); ogni forma di propaganda luminosa mobile; il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; la propaganda mobile fonica, salvo l’annuncio dei comizi (art. 6 della legge n. 212/1956 e art. 7, comma 2, della legge 130/1975).

Nel giorno precedente e in quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nuove affissioni di stampati e altri manifesti di propaganda (art. 9, comma 1, della legge n. 212/1956).

Nei giorni della votazione, è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della legge n. 212/1956).

Agevolazioni postali e fiscali

Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato in un collegio uninominale) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).

Sono previste altresì, nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti, e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 18 della legge n. 515/1993).

Obblighi di informazione

Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, sono tenute a informare i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e chiusura dei seggi elettorali (art. 9 comma 2, della legge n. 28/2000).

Sondaggi politici ed elettorali

Nei 15 giorni precedenti la data della votazione, vige il divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se effettuati in un periodo antecedente.

I predetti sondaggi devono essere realizzati in conformità ai criteri obbligatori stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori di tale periodo possono essere diffusi con le modalità indicate dalla legge (art. 8 della legge n. 28/2000).

Uso mezzi tv e stampa

Le principali norme che regolano l'utilizzo dei mezzi di informazione durante la campagna elettorale sono contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, da ultimo modificata dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché nei provvedimenti emanati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, previa consultazione fra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della normativa che disciplina la materia.

LE NUOVE MODALITA' DI DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI

Un'altra novità di rilievo è costituita dalla nuova disciplina (articolo 6 della legge n. 95/89, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22 del 2006), che ha modificato le modalità di designazione degli scrutatori tra gli elettori iscritti nell'albo per la costituzione degli uffici elettorali di sezione in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge statale.

La commissione elettorale comunale dovrà procedere infatti alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori. Il legislatore ha stabilito che la commissione debba effettuare tale nomina all'unanimità, prevedendo, ove l'unanimità non sia raggiunta, che ciascun membro della commissione stenda voti, con riferimento a ciascun ufficio elettorale di sezione, per **un nome** (prima era stabilito che si votasse per due nomi) e che siano proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, che sia proclamato eletto il più anziano di età.

CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI

Giovedì 23 febbraio 2006

Affissione, in tutti i comuni, del manifesto con il quale il sindaco porta a conoscenza degli elettori che il 9 e 10 aprile si terranno le elezioni politiche.

Da venerdì 24 febbraio a domenica 26 febbraio 2006

I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano presso il Ministero dell'interno il **contrassegno** con il quale intendono contraddistinguere la loro lista all'elezione della Camera, all'elezione del Senato, nella circoscrizione Estero della Camera e nella circoscrizione Estero del Senato.

Gli orari sono stabiliti dalla legge; essi sono tassativi e sono i seguenti: venerdì 24 febbraio 2006, dalle ore 8 alle ore 20; sabato 25 febbraio 2006, dalle ore 8 alle ore 20; domenica 26 febbraio dalle ore 8 alle ore 16.

Entro martedì 28 febbraio 2006

Il Ministero dell'interno restituisce ai depositanti, al loro domicilio eletto in Roma, un esemplare del contrassegno da loro presentato con l'attestazione che il deposito medesimo è regolare.

Qualora un contrassegno non sia conforme alle disposizioni di legge, il Ministero assegna al depositante un termine di altre 48 ore dalla comunicazione per regolarizzare il contrassegno.

Da domenica 5 marzo a lunedì 6 marzo 2006

I partiti o gruppi politici che intendono partecipare alle elezioni depositano – presso gli Uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera (sono 27 e vengono costituiti presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della circoscrizione elettorale), presso gli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato (sono 20 e vengono costituiti presso la Corte d'appello del capoluogo della regione) e presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma – le **liste dei candidati** relative a ciascuna circoscrizione o regione. Particolari modalità sono in vigore per la Valle d'Aosta (Camera e Senato) e per il Trentino – Alto Adige (Senato).

Gli orari in cui si depositano le liste dei candidati sono stabiliti dalla legge; essi sono tassativi e sono i seguenti: domenica 5 marzo 2006, dalle ore 8 alle ore 20; lunedì 6 marzo 2006, dalle ore 8 alle ore 20.

Entro martedì 7 marzo 2006

Gli uffici esaminano la documentazione relativa alle liste dei candidati presentate e concludono in giornata le loro operazioni, salvo riunirsi il giorno dopo per deliberare in merito a correzioni formali o nuovi documenti.

Entro sabato 25 marzo 2006

I sindaci affiggono il manifesto con le liste dei candidati della circoscrizione relativa all'elezione della Camera e quelle della regione relativa all'elezione del Senato.

Sabato 8 aprile 2006

Alle ore 16 si costituiscono i seggi elettorali per autenticare le schede di votazione relative alla Camera e al Senato.

Domenica 9 aprile 2006

Alle ore 8 inizia la votazione in tutti i seggi; le urne rimangono aperte sino alle ore 22; gli elettori che si trovino nel seggio all'ora di chiusura sono ammessi a votare.

Lunedì 10 aprile 2006

Alle ore 7 riprende la votazione che si conclude alle ore 15; gli elettori che si trovino nel seggio all'ora di chiusura sono ammessi a votare.

Chiusa la votazione, nel seggio viene accertato il numero di coloro che hanno votato per la Camera e per il Senato.

Quindi iniziano le operazioni di scrutinio delle schede prima per il Senato e quindi per la Camera.

PREVISIONE DI SPESA A CARICO DELLO STATO

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale per l'anno 2006, di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale viene stabilita la spesa massima finanziabile dallo Stato per le consultazioni elettorali da effettuarsi nel corrente anno, vengono presi come base di calcolo gli importi stabiliti dal decreto emanato per la medesima finalità nell'anno 2005.

Pertanto, ai sensi dell'art. 1 del citato decreto interministeriale del 2005, relativo alla determinazione della misura massima della spesa da sostenersi nell'anno 2005 per ciascuna sezione elettorale e per ciascun elettore per l'organizzazione tecnica delle consultazioni di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (politiche, referendum, parlamento europeo), l'ammontare del finanziamento massimo per l'effettuazione delle elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006 è di complessivi €393.147.000,00 così ottenuti:

Sezioni elettorali n. 61.700 ca.

(di cui n. 700 ca. per lo scrutinio delle schede degli italiani residenti all'estero)

costo max a sezione €5.678,63

n. 61.700x €5.678,63 = € 350.371.471,00

Elettori italiani residenti all'estero n. 2.939.900 ca

Costo max ad elettore €14,55

n. 2.939.900x 14,55 = € 42.775.545,00

Spesa massima finanziabile €**393.147.000,00**

La spesa suddetta potrebbe essere suscettibile di variazione nel caso in cui il nuovo decreto interministeriale stabilisse importi diversi da quelli utilizzati per il presente calcolo.

AMMISSIONE AI SEGGI DEGLI OSSERVATORI OSCE

Il D.L. n. 1 del 3/1/06 ha introdotto la nuova disciplina elettorale riguardante, oltre all'esercizio domiciliare del voto, anche l'ammissione ai seggi degli osservatori OSCE.

L'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) è una organizzazione di sicurezza paneuropea i cui 55 Stati partecipanti coprono l'area geografica da Vancouver a Vladivostok.

Quale accordo regionale ai sensi del capitolo VIII della carta delle Nazioni Unite, l'OSCE si è autodefinita strumento fondamentale nella sua regione per il preallarme, la prevenzione dei conflitti, la gestione delle crisi e la ricostruzione successiva ai conflitti in Europa.

L'attività dell'OSCE si esplica in tre settori fondamentali, eredi dei tre cesti della conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE):

- 1) la dimensione politico-militare, che affronta gli aspetti militari della sicurezza;
- 2) la dimensione economico ambientale, che affronta prevalentemente i temi dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico;
- 3) la dimensione umana, dedicata alle tematiche dello stato di diritto ed alla tutela dei diritti umani.

Si possono, al riguardo, segnalare le missioni di monitoraggio effettuate:

- nel 2005, Regno Unito (elezioni politiche);
- nel 2004, in Spagna (elezioni parlamentari), Stati Uniti (presidenziali), Federazione Russa (presidenziali);
- nel 2003, in Gran Bretagna (Scozia, Galles e Irlanda del Nord);
- nel 2002, in Francia (presidenziali), nella Repubblica Ceca (parlamentari), negli Stati Uniti (elezioni generali).

Lo specifico intervento normativo, di cui all'art. 3 dello schema di D.L. si è reso necessario poiché nel nostro ordinamento l'accesso ai seggi elettorali è consentito ai soli "elettori che presentino il certificato (tessera) d'iscrizione alla sezione rispettiva", con le sole eccezioni tassativamente indicate dalla legge fra le quali, ovviamente, non risulta la categoria degli osservatori elettorali internazionali.